

(esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642)

N. 30434 Repertorio

N. 12428 Raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"FONDAZIONE S. RICCARDO PAMPURI O.N.L.U.S."

REPUBBLICA ITALIANA

29 settembre 2011

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore diciassette e quaranta minuti.

In Abbiategrasso, Galleria Europa n. 4.

Avanti a me Dottor Pierluigi Scalamogna, Notaio in Abbiategrasso, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, con l'assistenza dei signori:

BASILE Francesca, nata a Polignano a Mare il giorno 1° gennaio 1959, domiciliata a Firenze, Via Torre del Gallo n. 21/G;

GRECHI Anna Maria, nata a Magenta (MI) il 26 aprile 1942, domiciliata ad Abbiategrasso (MI), Galleria Europa n. 4;

le quali intervengono al presente atto in qualità di testimoni a me note ed idonee;

sono presenti i signori

- SPELTA Maurizio, nato a Morimondo (MI) il 7 febbraio 1950, domiciliato a Morimondo (MI), Via Angelo Comolli n. 1/bis;

- RAPETTI Carlo, nato a Bascapè (PV) il 24 luglio 1947, residente a Pasturago di Vernate (MI), Via Massimo Sala n. 5;

- ASTI Alberto, nato a Gaggiano (MI) il 19 agosto 1958, domiciliato a Gaggiano (MI), Via Filippo Turati n. 31/33;

- CIRELLA Michele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 25 ottobre 1960, domiciliato a Rosate (MI), Via De Gasperi n. 49/A;

- SFONDRINI Mariogiovanni, nato ad Abbiategrasso (MI) il giorno 8 giugno 1944, domiciliato ad Abbiategrasso (MI), Via Pasubio n. 73;

componenti l'intero consiglio di amministrazione della

"FONDAZIONE S. RICCARDO PAMPURI O.N.L.U.S."

con sede in Morimondo, Via Dante n. 4, Codice Fiscale 90014970157, riconosciuta per effetto della delibera della giunta regionale della Lombardia in data 29 dicembre 1999 n. 47614, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 con il n. 372, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Milano al n. 1668443.

E' altresì presente il dottor GIGLIOLI Fosco, nato a Malles Venosta (BZ) il 1° febbraio 1941, residente ad Abbiategrasso (MI), Via Grossi n. 11, revisore contabile della suddetta Fondazione.

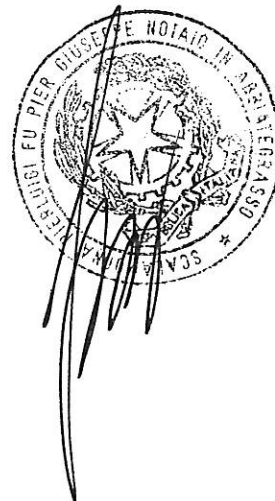
I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano che in questo luogo, giorno ed ora, è stata convocato, mediante regolare avviso, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifica dello Statuto.

Ai sensi di statuto e su designazione unanime dei presenti assume la presidenza il signor SPELTA Maurizio, Presidente del Consiglio di

Registrato all'Ufficio
delle Entrate
di Abbiategrasso
il ... - 3 OTT. 2011...
al n... 2547...
Serie 1T
Esatti Euro 168,00.



Amministrazione della Fondazione, il quale in tale veste:

- constata che il Consiglio può validamente deliberare essendo presenti tutti i consiglieri ed il revisore contabile;
- invita me Notaio a far risultare da questo atto pubblico dei lavori del Consiglio e delle delibere che lo stesso andrà ad assumere.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Il Presidente premette che:

- con delibera del consiglio di amministrazione verbalizzata con atto in data 30 novembre 2010 a mio rogito n. 29397/11809 di repertorio, registrato ad Abbiategrasso il 7 dicembre 2010 al n. 1133 serie 1T, furono apportate, con il parere favorevole del comitato dei soci, alcune modifiche allo statuto sociale;

- la Giunta Regionale Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia con nota in data 21 luglio 2011 Prot. G1.2011.0009077, ha comunicato di non aver approvato il testo dello statuto a causa della formulazione del quinto comma dell'art. 15;

- è ora intenzione eliminare l'intero quinto comma dell'art. 15 al fine di ottenere l'approvazione delle modifiche già apportate con la delibera del consiglio di amministrazione in data 30 novembre 2010;

- non è necessario ottenere nuovamente il parere favorevole del Comitato dei soci, richiesto ai sensi dell'art. 10 primo comma dello statuto, in quanto trattasi di una modifica statutaria richiesta espressamente dall'Ente territoriale preposto al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e competente, quindi, ad accertare la conformità dello statuto della stessa alle norme di legge in materia.

Tutto ciò premesso, il Presidente quindi espone ai presenti le ragioni che rendono necessario l'eliminazione del quinto comma dell'art. 15 dello statuto sociale al fine dell'ottenimento da parte dell'Ente territoriale competente dell'approvazione del testo di statuto già approvato con la sopra citata delibera del consiglio di amministrazione in data 30 novembre 2010.

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, con voto unanime,
delibera

1) di eliminare il quinto comma dell'art. 15 dello statuto già approvato con la sopra citata delibera del consiglio di amministrazione in data 30 novembre 2010.

2) di approvare quindi articolo per articolo e nel suo complesso il testo dello statuto aggiornato con la modifica testè approvata; statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura dello stesso per espressa dispensa ricevutane, in presenza dei testimoni, dai Componenti che dichiarano di averne esatta conoscenza.

Il presente atto risulta esente da imposta di bollo ex art. 27 bis, Allegato B - Tabella, D.P.R. 642/1972.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta la presente adunanza essendo le ore diciotto.

Io Notaio, alla presenza delle testimoni, ho letto ai componenti, che lo hanno approvato, il presente atto scritto in parte a macchina da persona

di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per quattro facciate
intere e fin qui della quinta.

F.to: Maurizio Spelta

Carlo Rapetti

Asti Alberto

Cirella Michele

Sfondrini Mariogiovanni

Fosco Giglioli

Francesca Basile teste

Anna Maria Grechi - teste

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

CAPO I

ORIGINI E SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) La Fondazione assume la seguente denominazione "Fondazione S. Riccardo Pampuri Onlus" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La Fondazione ha sede in Morimondo, Via Dante n. 4.
- 2) Nei rapporti con i terzi dovrà essere sempre usata tale denominazione anche eventualmente nella sola forma abbreviata "Fondazione S. Riccardo Pampuri O.N.L.U.S.".
- 3) Sono fondatori i legali rappresentanti dei Comuni di Morimondo, Gaggiano, Rosate, Gudo Visconti, Vernate, Ozzero, Vermezzo, Zelo Surrigone e la Fondazione Rhodense.

ART. 2 RICONOSCIMENTO

- 1) La Fondazione è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia con DDGR n. 47614 del 29.12. 1999

ART. 3 SCOPI

- 1) La Fondazione opera nei settori beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria. La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinate all'atto di fondazione e con quelle che potessero comunque venirle altrimenti, a provvedere all'offerta di servizi assistenziali e socio-sanitari direttamente od indirettamente a favore delle persone anziane che si trovino in stato di bisogno e siano residenti in Lombardia.
- 2) La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce le persone svantaggiate residenti nei Comuni fondatori. La Fondazione nell'ottemperare al proprio scopo ha esclusivo fine di solidarietà sociale.
- 3) La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle proprie dello scopo istituzionale ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse. La Fondazione esaurisce i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 4 PATRIMONIO

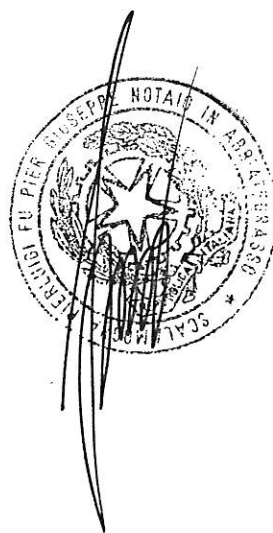
- 1) Il patrimonio per la realizzazione dello scopo statutario è garantito dai fondatori secondo quanto fissato nell'atto costitutivo.
- 2) Oltre che dalle liberalità dei fondatori previste nell'atto costitutivo e da quelle che saranno successivamente acquisite, il patrimonio è costituito da ogni bene, mobile od immobile, da erogazioni, contributi, donazioni da parte di Enti Pubblici e Privati e da persone fisiche, a patto che tali elargizioni siano destinate comunque ad accrescere il patrimonio della Fondazione e a consentirle di raggiungere i fini statuari.

ART. 5 NUOVI SOCI SOSTENITORI

- 1) Previa deliberazione assunta con voto favorevole da almeno la metà più uno dei componenti del C.d.A., dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato dei Soci Fondatori di cui all'art. 9, possono aderire alla Fondazione in qualità di soci sostenitori i soggetti pubblici che conferiscono alla Fondazione stessa un contributo in denaro non inferiore ad Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento).

ART. 6 IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI

- 1) L'identificazione dei servizi e delle prestazioni è effettuata dal



Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statuari sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale. I criteri per l'accesso ai servizi od alle prestazioni erogate dell'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

ART. 7 ASSISTENZA

1) Per l'assistenza morale e materiale degli assistiti, che saranno accolti in presidi gestiti in forma diretta o indiretta dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà stabilire le norme relative in apposito regolamento.

2) Per le modalità di rapporti tra la Fondazione e terzi si potranno formalizzare accordi ed intese tra la Fondazione ed i Comuni.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 8

1) Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente della Fondazione

Il Revisore Contabile o Collegio dei Revisori.

ART. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE E NOMINA

1) La Fondazione avrà sempre amministrazione autonoma e sarà retta da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri così composto: due membri nominati dal Sindaco di Morimondo di cui uno sentiti i sindaci di Gudo Visconti, Ozzero, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone; un membro nominato dal Sindaco di Gaggiano; un membro nominato dal Sindaco di Rosate; un membro nominato dalla Fondazione Giuseppe Restelli O.N.L.U.S.".

2) Gli Amministratori durano 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione. I Sindaci di Morimondo, Gaggiano, Rosate ed il rappresentante della Fondazione Rhodense provvederanno al rinnovo del Consiglio di Amministrazione alle scadenze con le modalità seguite per la nomina dei primi amministratori.

3) In tutti i casi in cui durante un mandato venissero a mancare, per morte, decadenza, dimissione o revoca, uno o più consiglieri, la nuova nomina per sostituzione sarà fatta dal soggetto che aveva indicato il consigliere cessato. In deroga a quanto previsto al comma precedente, il nuovo consigliere resterà in carica solo fino alla scadenza naturale dell'organo di cui viene a far parte.

ART. 10 COMITATO DEI SOCI

1) E' costituito il Comitato dei Sindaci dei Comuni Soci Fondatori e Associati e dal presidente della Fondazione Giuseppe Restelli o da un loro rappresentante espressamente nominato dal Sindaco pro tempore, al fine di assistere la Fondazione nella sua attività sociale, di contribuire efficacemente, con le proprie specifiche competenze, a perseguire gli scopi statuari, nonché ad esprimere, a maggioranza, parere vincolante in merito alle proposte di variazione dello statuto.

2) In particolare il Comitato nomina il Revisore dei conti della

Fondazione ed esprime proposte, suggerimenti, pareri non vincolanti per il C.d.A. sui seguenti atti amministrativi:

- a) bilancio di previsione annuale e programmi pluriennali;
- b) conti consuntivi;
- c) piano economico finanziario conseguente allo scioglimento della Fondazione.

3) Il Comitato è convocato autonomamente dal Sindaco del Comune di Morimondo, è presieduto dallo stesso Sindaco pro tempore di Morimondo e dovrà riunirsi almeno due volte l'anno. La convocazione è fatta senza l'osservanza di formalità alcuna.

4) Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un componente del Comitato indicato dal Presidente.

ART. 11 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL C.d.A.

1) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati dal Consiglio, restano in carica cinque anni e potranno essere rieletti

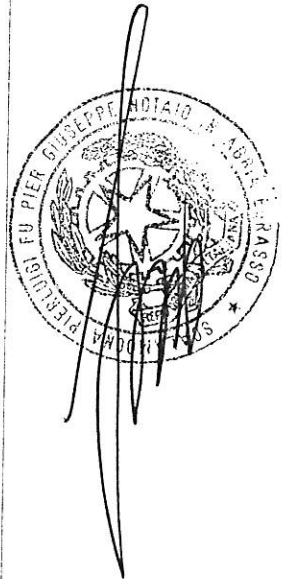
ART. 12 RAPPRESENTANTE LEGALE

1) Il Presidente del C.d.A. della Fondazione è il Rappresentante Legale dell'Ente. Nei casi di assenza o di impedimento egli è sostituito di diritto dal Vice Presidente; in mancanza di questi, dal Consigliere d'amministrazione più anziano di età.

ART. 13 COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1) Spetta al Presidente:

- a) dirigere la Fondazione e rappresentarla legalmente in ogni circostanza;
- b) promuovere l'attività della Fondazione;
- c) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- d) curare l'osservanza dello Statuto o dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;
- e) nominare il Segretario della Fondazione fissandone i compiti. Lo stesso potrà essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- g) gestire i rapporti con il personale dipendente ed autonomo;
- h) nell'ambito dell'ordinaria amministrazione concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- i) assumere la qualifica di datore di lavoro ai sensi e gli effetti della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, cui sono conferiti i relativi poteri di spesa;
- l) sorvegliare la regolare tenuta dei registri della Fondazione;
- m) emettere mandati firmati da lui, unitamente al Segretario o al contabile;
- n) proporre al Consiglio di Amministrazione investimenti e/o reinvestimenti mobiliari;
- o) decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se



esuli dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta prossima;

p) attuare le finalità previste dal presente Statuto.

ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIUNIONI

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente ogni bimestre o quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione sarà inviata tempestivamente ai Consiglieri unitamente agli argomenti da trattare nell'adunanza.

ART. 15 CONSIGLIERI - DECADENZA - DIMISSIONI E REVOCHE

1) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sarà assente dalle sedute del Consiglio di Amministrazione per più di tre volte nell'anno potrà essere dichiarato decaduto.

2) La decadenza è pronunciata dall'organo stesso.

3) Le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano efficaci dal momento della surroga.

4) Il Presidente della Fondazione deve comunicare tempestivamente per iscritto al soggetto che ha nominato il Consigliere cessato, e chiedere la nomina del nuovo consigliere.

ART. 16 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE

1) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

2) Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la metà dei Consiglieri più uno, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

3) I voti sono palesi, salvo per i provvedimenti relativi al personale.

4) Il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

b) sul bilancio di previsione entro il 31 dicembre;

c) sul bilancio consuntivo, da approvarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;

d) sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria od altre giurisdizioni speciali;

e) sull'assunzione del personale;

f) sulle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e sul regolamento disciplinare del personale;

g) sui lavori e forniture per una cifra superiore all'ammontare dell'importo di cui all'art. 13 Comma 1, h, per tutto quanto concerne la straordinaria amministrazione;

h) sull'acquisto ed alienazione di immobili, sull'accensione di mutui e loro estinzione; sulle transazioni e su qualunque atto di disponibilità del patrimonio dell'Ente per un importo superiore a quello di cui all'art. 1 punto 8;

i) sulla decadenza dalla carica di Consigliere per i motivi determinati in

Statuto;

- l) su qualunque materia od argomento il Presidente creda opportuno provocarne le decisioni;
- m) alle disposizioni per investimenti e/o reinvestimenti immobiliari;
- n) sugli emolumenti ed i rimborsi di spese documentate da riconoscere ai propri membri nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché sugli emolumenti e sui rimborsi spese spettanti al segretario della Fondazione.

ART. 17 IL SEGRETARIO

- 1) Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario della Fondazione.
- 2) In caso di impedimento del Segretario o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, potrà funzionare da Segretario un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

ART. 18 VERBALIZZAZIONE

- 1) Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Segretario redigerà processo verbale, da approvarsi nella seduta successiva, e quindi firmato dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri avranno diritto a far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni e riserve che riterranno opportune.

ART. 19 COMPETENZE DEL SEGRETARIO

- 1) Al Segretario della Fondazione spetta il compito di:
 - a) coadiuvare il Presidente nella predisposizione ed attuazione delle iniziative della Fondazione;
 - c) controllare il livello di raggiungimento dei programmi della Fondazione;
 - d) attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi verbali;
 - f) attendere alla corrispondenza della Fondazione;
 - g) provvedere al mantenimento della proprietà della Fondazione;
 - h) aggiornare l'albo dei benemeriti.

ART. 20 REVISIONE CONTABILE

- 1) La revisione economico – contabile è affidata ad un solo Revisore o ad un collegio dei Revisori, scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori e deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409 C.C. per quanto compatibili.
- 2) Il Revisore dura in carica tre anni, può essere rieletto, e non è revocabile se non per giusta causa.
- 3) Non può essere eletto Revisore contabile, e se eletto decade, un Consigliere degli Enti facenti parte la Fondazione, chi è legato all'Ente facente parte della Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, chi ha stabilito rapporti commerciali con la Fondazione, o ha liti pendenti con la stessa.
- 4) Il Revisore collabora con il C.d.A e con il Comitato, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 5) Il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori deve controllare

l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione al bilancio.

6) A tale Organo spetta il compito di:

- controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare verifiche periodiche di cassa;
- esprimere il proprio parere e fare le opportune riflessioni in merito al conto consuntivo.

7) Il Revisore può intervenire, se richiesto, in veste consultiva, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato.

8) Il Revisore dei Conti risponde delle verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al C.d.A..

CAPO III

GESTIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 21 SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE

1) Per la gestione della Fondazione ci si avvale della collaborazione lavorativa del Segretario di cui all'art. 17 e di altro personale occorrente e necessario, anche ricorrendo a prestazioni a tempo determinato.

ART. 22 ALBO BENEMERITI

1) A cura del Segretario viene istituito e tenuto l'Albo dei Benemeriti su cui sono annotati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti di ogni tipo e le persone fisiche (artt. 1 e 4) che abbiano contribuito con la loro opera o con elargizioni al conseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 23 GESTIONE DEL PATRIMONIO

1) E' compito degli Amministratori curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali. La Fondazione non potrà distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali, eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio e finalizzati alle attività istituzionali.

ART. 24 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni che resteranno dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad una o più Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, operanti nei settori previsti dall'art. 3 del presente Statuto, indicate dai membri del Consiglio di Amministrazione, sentita l'Autorità di cui all'art. 3 comma 190 L. 23/12/1996 N. 662.

ART. 25 MANDATI DI PAGAMENTO

1) I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il cassiere, se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario, o del Presidente e del contabile.

ART. 26 PERSONALE

1. La Fondazione, per il suo funzionamento, si avvale di personale proprio; può avvalersi altresì di personale assunto con rapporto libero professionale, dipendente da cooperative e o da società di impiego nel

rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Al personale in servizio presso la Fondazione si applica il regime giuridico ed economico previsto dai Contratti Collettivi del Comparto.

3) I diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dalla legislazione in materia, dal contratto di lavoro applicato e dall'eventuale regolamento della Fondazione.

Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti a ciò relativi.

ART. 27 NORME APPLICABILI

1) Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di persone giuridiche private operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari.

F.to: Maurizio Spelta

Carlo Rapetti

Asti Alberto

Cirella Michele

Sfondrini Mariogiovanni

Fosco Giglioli

Francesca Basile teste

Anna Maria Grechi - teste

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme,
esistente nei miei atti. - 4 OTT. 2011

Dalla mia residenza,

